**Rep. n.**

COMUNE DI CASSINA DE’ PECCHI

Città Metropolitana di Milano

**CONTRATTO D’APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L’anno , il giorno del mese di

alle ore in Cassina de’ Pecchi presso la Residenza Municipale avanti a Me Dott. Angelo Spasari, Segretario Comunale, firma digitale intestata a \_ rilasciata da n.

valida sino al e non revocata, Pubblico Ufficiale legittimato al rogito dei contratti tutti nei quali il Comune di Cassina de’ Pecchi è parte ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett.c)del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 T.U.E.E.LL., sono comparsi i signori:

1. #RESPONSABILE\_UFFICIO#, nato a il ,

C.F. firma digitale intestata a

rilasciata da n. valida sino al

e non revocata, domiciliato per la carica presso la sede Comunale, il quale interviene al presente atto in rappresentanza del “COMUNE DI CASSINA DE’ PECCHI” con sede in Cassina de’ Pecchi (MI) CAP 20060 P.zza de’ Gasperi, C. F. 83500570151 - Responsabile dell’Area come da atto di nomina del Sindaco n. in data \_ , depositato agli atti del Comune di seguito denominato nel presente atto semplicemente “Stazione Appaltante”;

1. , nato a il e residente in Via , , firma digitale intestata a

rilasciata da n. valida sino al

e non revocata, il quale interviene nel presente atto in qualità di Legale Rappresentante dell’ Impresa

#RAGSOC\_CONTRAENTE1#, con sede legale in

#COMUNE\_CONTRAENTE1# – #INDIRIZZO\_CONTRAENTE1# CAP

- C.F. #CODFISC\_CONTRAENTE1# di seguito denominato nel presente atto semplicemente ”appaltatore“.

Come risulta dall’ autocertificazione di iscrizione alla CCIAA rilasciata dall’impresa interessata in data .

**PREMESSO**

* Il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 32 comma 14 del D.lgs. n. n. 50/2016 nonché ai sensi dell’art. 52-bis della Legge n. 89/1913 e degli artt. 21,24 e 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con riferimento anche alle regole tecniche attuative delle stesse disposizioni con firma digitale rilasciata da Ente certificatore autorizzato;
* che, con Determinazione del Responsabile dell’Area , n. del , esecutiva, è stato approvato il progetto di servizio ………………………………………………………………………… ed è stata assunta la determina a contrarre, stabilendo quale criterio di aggiudicazione, l’offerta al massimo ribasso sull’importo posto a base di gara e procedendo all’assunzione della prenotazione di spesa per un importo complessivo di € , di cui € soggetto a ribasso d’asta ed € per oneri per la sicurezza, già predeterminati e non soggetti a ribasso e si è demandata la gestione della procedura all’ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza, costituito presso il Comune di Vimodrone a seguito di accordo consortile tra il Comune di Vimodrone, il Comune di Cassina de’ Pecchi e il Comune di Rodano in ossequio a quanto previsto dall’articolo 33 comma 3 bis del D.lgs. n. 163/2006 ora confluito nell’articolo 37 del D.lgs. n. 50/201;
* che, con determinazione registro generale n. …………….. del ……………….. l’ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza ha approvato tutti gli atti di gara e ha lanciato la procedura di gara in nome e per conto del Comune di………………….. ………………… utilizzando il sistema telematico messo a disposizione dalla Regione Lombardia, denominato piattaforma Sintel;

1. che, a seguito dell’espletamento della procedura, tutti gli atti sono stati trasmessi al Comune, che, dopo aver verificato la sostenibilità e congruità dell’offerta e dopo aver controllato tutte le operazioni di gara espletate dall’ufficio comune operante come centrale unica di committenza, con Determinazione del Responsabile dell’Area , del , ha approvato tutte le operazioni di gara e i servizi sono stati aggiudicati definitivamente all’Impresa - per un importo di euro…………………………e di - € oneri per la sicurezza.

* che, detta aggiudicazione ai sensi dell’articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016 è stata comunicata ai soggetti interessati in data ………………….. giusta comunicazioni in atti;
* che l’aggiudicatario (di seguito denominato appaltatore) è stato sottoposto con esito positivo alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e il Rup ha dichiarato che la suddetta determinazione di aggiudicazione è divenuta efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall’appaltatore, con esito positivo, tra cui è emerso che l’appaltatore non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, come risulta dal DURC rilasciato da INAIL e INPS il ……………;
* in ottemperanza all’articolo 26 del D. lgs. n. 33 del 14/03/2013 il Rup deve provvedere ad inviare i dati e le informazioni per la pubblicazione sul sito internet del Comune;
* l’appaltatore ha presentato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991 n. 187 la dichiarazione relativa alla composizione societaria, all’inesistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con

“diritto di voto” , all’inesistenza di soggetti muniti di procura irrevocabile (se esistenza indicare i nominativi) che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto; detta dichiarazione è stata acquisita dal Comune in sede di presentazione dell’offerta;

* Con verifica telematica operata attraverso il sistema reso disponibile dalla Prefettura di Milano si è verificato che a carico della società

non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 ovvero in alternativa alla comunicazione, decorsi 30 giorni dalla richiesta, può essere acquisita l’autocertificazione non essendo stata rilasciata la comunicazione antimafia entro il termine di trenta giorni, è stata acquisita dall’appaltatore, ai sensi dell’articolo 88 comma 4 bis del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 l’autocertificazione di cui all’articolo 89 comma 1 del medesimo decreto legislativo in data …….., con la quale l’interessato ha attestato che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 06 settembre 2011 n. 159; è pertanto possibile procedere alla stipulazione del contratto sotto condizione risolutiva, come previsto dall’articolo 88 comma 4 bis del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, con espressa avvertenza che, nel caso emerga la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67, il Comune recederà dal contratto;

* Ai sensi del’articolo 26 comma 3 bis della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, il Rup competente ha attestato il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del succitato articolo;

1. Ai sensi dell’articolo 14, commi 2 e 3 del d.P.R. 62/2013 il Rup competente ha attestato l’assenza di incompatibilità con l’appaltatore;

* l’appaltatore conviene che il contenuto del presente atto e degli atti ivi citati ed eventualmente allegati definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso l’appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
* L’appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali e la polizza assicurativa

Tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue:

**Articolo 1. Valore delle premesse e Oggetto del contratto.**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto: il Capitolato ed i suoi allegati;

Il Comune di Cassina de’ Pecchi, come sopra rappresentato, affida in appalto all’Impresa , rappresentata dal Sig. che accetta, il servizio di “ ”, così come

meglio specificato nel capitolato e nei suoi allegati, atti tutti che si intendono qui integralmente riportati e trascritti quantunque non materialmente allegati e che le parti dichiarano di conoscere e la cui ignoranza non potrà essere opposta.

Articolo 2. Ammontare del contratto.

* 1. Il corrispettivo dovuto dal Comune all’Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in € (Euro ) oltre I.V.A., di cui euro……………………………………………quale oneri per la sicurezza. I pagamenti saranno effettuati a norma del punto del capitolato e del Decreto Legislativo n. 192/2012, recante modifiche al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Il contratto è stipulato “a corpo”. Il corrispettivo indicato nel presente contratto si riferisce alle prestazioni rese a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’appaltatore dall’esecuzione del presente contratto, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e compensati nel corrispettivo contrattuale. Il corrispettivo include tutte le altre imposte, ad eccezione dell’iva, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il contratto. Le spese relative allo strumento di pagamento utilizzato dall’appaltatore (es. spese bancarie di bonifico) sono a carico dell’appaltatore, comprese le spese contrattuali e le spese di bollo e registrazione. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato dall’appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’appaltatore medesimo di ogni rischio e/o alea. L’appaltatore si impegna, in conformità a quanto previsto dalla normativa i materia, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica adottate dal Comune e pertanto si impegna ad emettere le fatture in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.lgs. n. 52 del 20/02/2004, dal D.lgs.

n. 82 del 07/03/2005 e dai successivi decreti attuativi, nonché ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che il Comune riterrà di richiedere. Si procederò alla ritenuta dello 0,5 % ai sensi dell’articolo 30 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, da liquidarsi solo al termine del contratto, dopo l’approvazione da parte del Comune del certificato di collaudo o della verifica di regolare esecuzione e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ciascuna fattura emessa dall’appaltatore dovrò contenere, il riferimento al CIG (Codice Identificativo gara). In ogni caso, qualsiasi importo sarà corrisposto solo successivamente all’accertamento da parte del Comune della prestazione effettuata in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni contrattuali e saranno corrisposti dal Comune secondo la normativa vigente in materia di contabilità del Comune, previo accertamento delle prestazioni effettuate, previa attestazione di regolare esecuzione delle stesse e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva regolare. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dal Comune non produrrà alcun interesse. I termini di pagamento delle predette fatture saranno trenta giorni dalla datadi ricevimento delle fatture e accreditate, a spese dell’appaltatore,sul conto corrente n intestato all’appaltatore presso codice IBAN L’appaltatore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.m.i. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i a operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e sperata dichiarazione la quale, ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto. In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento è sospeso sino al ricevimento al protocollo del comune della fattura corretta, con onere dell’appaltatore di assicurare la correttezza nell’emissione della documentazione contabile, ad esempio tramite emissione di note di credito. Rimane salva la disciplina di legge per il caso di inadempienze fiscali, retributive o contributive. **Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un R.T.I.,** ferma l’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento, gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione “pro quota”, nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate dal presente contratto. L’appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto al Comune le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nel presente contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Il Comune, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del d.p.r.. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 ( ) (Iva inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario il Comune applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di

attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del contratto un R.T.I., fermo restando

quanto espressamente previsto dalle norme sulla contabilità generale del Comune per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole società costituenti il raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Comune, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento temporaneo di imprese. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ai sensi dell’articolo 17 – ter del d.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall’articolo 1 comma 629, della legge n. 190 del 2014 e delle relative disposizioni di attuazione, l’I.V.A. non verrà liquidata all’appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all’Erario dl Comune. Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del d.P.R. n. 633/1972.

Articolo 3. Domicilio e tracciabilità dei flussi.

1. L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’Art. 3 della Legge 3/08/2010 n. 136 e s.m.i. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l’appaltatore si impegna a rispettare

puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che, in ogni caso, il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 3 comma 9 bis della legge 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Monza Brianza/Milano. Il Comune verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere al Comune, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che il Comune, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal

riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC)

1. Al fine di dare pieno soddisfacimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria, si indica il n. quale CIG (codice identificativo di gara). Detti dati dovranno essere riportati nella causale di tutti i bonifici di pagamento disposti tra i comparenti in esecuzione del presente appalto.

Articolo 4 Termini per l’affidamento del servizio.

1. Il servizio viene affidato per il periodo a partire dal al data indicata nel Verbale di Consegna in attesa della stipula del contratto sotto le riserve di legge. Nel capitolato non sono previste opzioni di proroga.

Articolo 5. Penali.

1. Le penali sono stabilite nel capitolato e si intendono qui integralmente richiamate quale parte integrante del presente contratto. L’applicazione della penale non esclude la facoltà del Comune di agire per ottenere il risarcimento del maggior danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali, dovranno essere contestati all’appaltatore per iscritto. L’appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di dieci giorni dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del Comune, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate all’appaltatore le penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Nel caso di applicazione delle penali, il Comune provvederà a recuperare l’importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti. E’ ammessa, su motivata richiesta dell’appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestatamente sproporzionate, rispetto all’interesse del Comune. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’appaltatore. Sull’istanza di disapplicazione delle penali decide il Comune su proposta del Rup, sentito l’organo di collaudo ove costituito. Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto all’appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati in sede di liquidazione delle fatture, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui oltre senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Il Comune potrà applicare all’appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo / valore massimo complessivo del contratto; l’appaltatore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% (…) dell’importo del contratto, potrà trovare applicazione quanto previsto nell’apposito punto del presente contratto in merito alla risoluzione del contratto.
2. Per la eventuale risoluzione anticipata e per l’eventuale recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108, 109 e 110 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 6. Risoluzione e recesso del contratto.

1. L’inadempimento dell’appaltatore agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto - in qualsiasi modo accertato dal Comune di Cassina de’ Pecchi - costituirà causa di risoluzione del contratto ai sensi del comma 9-bis del sopraindicato art. 3.
2. Il Comune senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’appaltatore tramite pec, nei seguenti casi:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016;

b) l’appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;

c) la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi di quanto previsto nel capitolato e nel presente atto;

d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’Amministrazione, ai sensi del precedente articolo “Brevetti industriali e diritto d’autore”;

e) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal operatore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;

f) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

g) nei casi previsti in ulteriori punti del presente atto e del capitolato afferenti a “Obblighi ed adempimenti a carico dell’appaltatore”, “Penali”, “, “Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari” “Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali”, “Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro – inadempienze contributive e retributive”, “Obblighi di riservatezza”, “Brevetti industriali e diritto d’autore”, “Proprietà dei prodotti”, “Garanzia Definitiva”, “Divieto di cessione del contratto e cessione del credito”, , “Subappalto”, “Trattamento dati personali”.

3. Il Comune, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’operatore tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

a) qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;

3. In caso in cui il Comune accerti un grave inadempimento dell’operatore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, lo stesso formulerà la contestazione degli addebiti all’appaltatore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l’appaltatore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, il Comune ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’appaltatore resta salvo il diritto del Comune al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

4. Qualora l’appaltatore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, il Comune assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l’operatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, il Comune potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

5. Il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso. In tal caso il Comune ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno

6. In caso di inadempimento dell’operatore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dal Comune, a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, il Comune stesso ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’appaltatore; resta salvo il diritto del Comune al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

7. Nel caso di risoluzione del contratto l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.

8. In caso di risoluzione del presente contratto, l’appaltatore si impegna, sin d’ora, a fornire alla Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità

dell’appaltatore, quest’ultimo è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dal Comune per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove il Comune non si sia avvalso della facoltà prevista dall’art. 110 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno il Comune potrà incamerare la garanzia definitiva. Resta fermo quanto previsto all’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016

9. Il Comune ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualunque tempo, con preavviso non inferiore a trenta giorni solari da comunicarsi con pec, da comunicarsi all’appaltatore a mezzo pec, previo il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011.E’ altresì previsto il recesso, in qualsiasi momento e senza preavviso, nei casi di giusta causa e per reiterati inadempimenti dell’appaltatore, anche se non gravi. In tale ipotesi, l’appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all’art. 1671 c.c.. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro l’appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’operatore; resta salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016;

b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

c) In caso di sopravvenienze normative interessanti il Comune che abbiano incidenza sull’esecuzione delle attività dedotte nell’appalto

Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l’appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Dalla data di efficacia del recesso, l’appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione. Il Comune effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

Articolo 7. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. I servizi devono essere svolti nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.
2. L’Appaltatore si impegna ad osservare ed a fare osservare ai propri dipendenti tutte le norme di cui sopra e a prendere, inoltre, di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro, nonché la sicurezza dei terzi.
3. L’Appaltatore si impegna, in particolare, al rispetto degli obblighi di legge in vigore in materia di sicurezza sul lavoro e tutela dei lavoratori.
4. L’appaltatore è obbligato a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. n. 50/2016. Il Comune durante l’esecuzione del servizio, verificherà  il rispetto  dell'applicazione, da parte dell’appaltatore,  del progetto di assorbimento del personale soggetto all’applicazione della clausola sociale, presentato all’ atto di affidamento del servizio. Nel caso in cui  l’appaltatore  venga meno agli obblighi previsti nel progetto di assorbimento del personale soggetto all’ applicazione della clausola sociale, presentato all’atto di affidamento del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto.
5. L’Appaltatore dichiara, ai sensi dell’art. 90, comma 9, del Decreto Legislativo 09/04/2008, n. 81 e s.m.i., di applicare ai propri lavoratori dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di riferimento relativo alla categoria nonché alla località in cui si svolgono i servizi, e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.
6. L’Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
7. Ai sensi di quanto previsto all’art. 30 comma 5 D. Lgs. 50/2016, nel caso in cui il Comune riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore ed il cottimista di cui all’art. 105 del medesimo decreto), il Comune provvederà a trattenere l’importo

corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dal Comune direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

7. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore, e se del caso, del subappaltatore impiegato nell’esecuzione del Contratto, il Comune inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune pagherà, anche in corso d’opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore, oppure, ove applicabile e qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell’art. 105 comma 13, D.lgs. 50/2016, dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. Il Comune predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta del Comune sia stata formalmente contestata dall’appaltatore, il Comune stesso provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti **Articolo 8. Adempimenti in materia penale.**

L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 9. Rispetto delle norme Anticorruzione e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

1. L’appaltatore dichiara di non avere conferito incarichi professionali né concluso contratti di lavoro, successivamente al 28/11/2012, con ex dipendenti della Stazione appaltante che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa (art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dall’art. 1, comma 42, lettera l), della Legge 6 novembre 2012 n. 190 - c.d. “Legge anticorruzione”).
2. L’appaltatore dichiara di essere altresì a conoscenza del contenuto del DPR 16 aprile 2013 n. 62 “regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, e di uniformarsi ad esso nei rapporti con i dipendenti della stazione appaltante derivanti dalla stipulazione del presente contratto, ovvero da contratti conclusi con i dipendenti a titolo privato ovvero da rapporti privati, anche non patrimoniali, comprese le relazioni extralavorative.
3. L’appaltatore si impegna a segnalare alla stazione appaltante l’esistenza di tali rapporti, nonché situazioni di potenziale conflitto di interesse che dovessero insorgere durante l’esecuzione del contratto o in ragione di esso.
4. La stazione appaltante verifica con propri mezzi il rispetto, da parte dell’appaltatore, delle norme sopra indicate; l’accertata violazione è causa di risoluzione del presente contratto.

Articolo 10. Subappalto.

1. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Il subappalto totale non è consentito. SE IN SEDE DI GARA HA DICHIARATO DI NON VOLER SUBAPPALTARE Considerato che all’atto dell’offerta l’appaltatore non ha inteso fare ricorso al subappalto, l’appaltatore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto. SE IN SEDE DI GARA HA DICHIARATO DI VOLER SUBAPPALTARE E’ viceversa consentito il subappalto parziale in misura non eccedente il 30% del valore complessivo del contratto, nel rispetto dei termini e delle procedure previste dall’art. 105 DEL D.Lgs. N. 50/2016.

Articolo 11. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. L’Appaltatore, a garanzia degli impegni che assume con il presente atto, ha costituito cauzione definitiva di € , mediante polizza fideiussoria

n. rilasciata da – emessa il

1. tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore, questi riconosce al Comune il diritto di valersene di propria autorità e si impegna a reintegrarla nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

**Articolo 12. Obblighi assicurativi.**

1. L’Appaltatore dichiara di aver trasmesso al Stazione Appaltante copia di una polizza assicurativa che copre i danni che dovesse subire la Stazione Appaltante nel corso di esecuzione dei lavori e responsabilità civile verso terzi (Polizza

n. rilasciata da emessa il con scadenza al ).

Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità e efficacia della polizza assicurativa di che trattasi è condizione essenziale di efficacia del

contratto e, pertanto, qualora l’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività della copertura assicurativa di cui sopra e prevista nel capitolato, il contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Resta ferma l’intera responsabilità dell’appaltatore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui sopra e prevista nel capitolato. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell’art. 1901 del c.c., il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte dell’appaltatore ferma restando la possibilità del Comune di incamerare la garanzia a copertura di quanto versato

Articolo 13. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e negli atti, documenti e normative ivi richiamati e nei suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l’appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali:

1. dall’offerta tecnica e economica presentata in sede di gara
2. dal capitolato e dagli altri atti progettuali approvati con determinazione registro generale n……..del………;
3. dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e dal regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore ai sensi dell’articolo 216 del D.lgs. n. 50/2016 nonché dalle Linee Guida Anac e dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
4. dalle altre disposizioni anche regolamentari, incluso il capitolato generale e le norme in materia di contabilità, in vigore per il Comune, di cui l’appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non materialmente allegate, formano parte integrante del contratto;
5. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
6. Dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune;

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi peggiorative per l’appaltatore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Comune prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’appaltatore ed accettate dal Comune. SE DEL CASO In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel capitolato e quanto dichiarato nell’ offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nel capitolato, fatto comunque salvo il caso in cui l’offerta tecnica contenga, a giudizio del Comune, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel capitolato.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, il Comune da un lato, e l’appaltatore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche al sopra richiamato contratto sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura1.

Articolo 14. Controversie.

Per la definizione delle controversie si farà ricorso all’autorità giudiziaria competente per territorio. La sede di competenza è quella di Milano.

**Articolo 15. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale e privacy**

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto sono a totale carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa. Ai fini fiscali si dichiara che l’opera di cui al presente contratto è soggetta al pagamento dell’I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86.

2. Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i., il Comune informa l’Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

3. I dati personali forniti saranno utilizzati dal Comune di Cassina de’ Pecchi e trattati per le finalità inerenti alla gestione dello stesso contratto.

Io sottoscritto, Segretario Comunale, nella mia qualità di Ufficiale Rogante, a richiesta delle parti qui convenute e costituite, ho ricevuto il presente atto, elaborato con l’ausilio di persona di mia fiducia, con imposta di bollo assolta in modalità telematica mediante “Modello Unico Informatico” che poi ho letto alle parti stesse, le quali, da me interpellate, lo hanno riconosciuto per forma e contenuto conforme alla loro volontà, liberamente manifestatami secondo la Legge, lo confermano, pertanto, in ogni sua parte, lo sottoscrivono, senza riserva, con me e alla mia presenza in modalità elettronica consistente, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52 bis della legge n. 89/1913 e dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005,

nella apposizione della loro firma digitale, verificata nella sua regolarità ai sensi dell’art. 10 del D.P.C.M. 30 marzo 2009

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |

PER LA DITTA APPALTATRICE

**PER IL COMUNE DI CASSINA DE’ PECCHI IL RESPONSABILE DELL’AREA**

**DOTT.SSA F.TO CON FIRMA DIGITALE**

Della validità delle firme digitale delle parti mi sono accertato personalmente mediante verifica dei relativi certificati di firma ai sensi dell’Art. 47-ter, comma 3, della Legge 89/1913